

# **Tribunale di Brescia, sentenza del 16 maggio 2023, n. 1174 – s.r.l., dimissioni dell'amministratore, revoca dell'amministratore, assenza di giusta causa, risarcimento del danno**

L'atto di dimissione dall'incarico di amministratore di società di capitali, poiché suscettibile di iscrizione nel registro delle imprese, deve assumere carattere rituale; la volontà di rinunciare all'incarico, dunque, deve essere espressa in atto scritto debitamente trasmesso alla società, ovvero risultare da una dichiarazione contenuta in un verbale dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione. La rinuncia non può essere desunta per fatti concludenti, ovvero ancora da dichiarazioni verbali da provarsi per testimoni.

Nella società a responsabilità limitata, se l'amministratore è nominato a tempo indeterminato, in caso di revoca deliberata dall'assemblea in assenza di giusta causa, ai fini della sussistenza di un diritto al risarcimento del danno non si applica l'art. 2383, comma terzo, c.c. (non richiamato direttamente, del resto, dall'art. 2475 c.c.), ma l'art. 1725, comma secondo, c.c., sicché la società deve risarcire il danno all'amministratore revocato solo in mancanza di un congruo preavviso.

Diversamente opinando, la società non potrebbe revocare l'amministratore nominato a tempo indeterminato in assenza di giusta causa senza l'insorgere di un contestuale obbligo di

risarcimento del danno, in spregio al carattere fiduciario che contraddistingue tale incarico (cfr. Cass. n. 9482/1999). In mancanza di un'espressa norma in materia di società a responsabilità limitata che disciplini la fattispecie, bisogna dunque ricorrere – in virtù del condiviso carattere fiduciario dei due incarichi – all'applicazione analogica della disciplina in tema di risarcimento del danno conseguente alla revoca del mandato a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 9482/1999 e Cass. n. 3312/2000).

*Principi espressi nel contesto di un'azione di accertamento dell'illegittimità della delibera di revoca di un amministratore di società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato e di condanna al risarcimento del danno per mancanza di giusta causa ai sensi dell'art. 2383, comma terzo, c.c. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda di condanna, individuando però, quale fondamento dell'obbligo di risarcimento, non l'asserita assenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2383, comma terzo, c.c., bensì l'improvvisa interruzione del rapporto conseguente alla mancanza di un congruo termine di preavviso ex art. 1725, comma secondo, c.c.*

[Sent. 16.05.2023 n. 1174Download](#)

(Massime a cura di Giovanni Gitti)